



Distretto Scolastico N° 53 – Nocera Inferiore (SA)

**Scuola Secondaria di 1° grado
"FRESA - PASCOLI"**

Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA)

☎ 081 933111 Telefax: 081 936230 C.F.: 94041550651 Cod: Mecc.: SAMM28800N

samm28800n@istruzione.it www.fresapascoli.gov.it



Scuola Secondaria Statale 1° grado -
"Fresa - Pascoli" - Nocera Superiore
Prot. 0002195 del 04/10/2019
01 (Uscita)

Nocera Superiore

A tutti i docenti
Ai collaboratori scolastici

Oggetto: **La "Culpa in vigilando", le responsabilità degli insegnanti nei casi di bullismo**

Quali sono le responsabilità dei docenti nei casi di incidenti agli e tra alunni. A rispondere è l'Amministrazione, ma essa si può rivalere sui docenti.

Gli atti di bullismo a scuola non hanno conseguenze soltanto per gli attori direttamente coinvolti, gli alunni, ma possono avere risvolti anche per l'amministrazione e i docenti.

Le responsabilità giuridiche degli operatori scolastici sono disciplinate dall'art. 28 della Costituzione: *"I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici". L'articolo in questione rende responsabile lo Stato per i danni commessi dai propri dipendenti."*

Altro riferimento è l'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n. 312 che disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente: *"La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi."*

L'Amministrazione scolastica, cioè il Ministero, è direttamente responsabile del danno cagionato a minore nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza. Quindi, nel caso di un fatto dannoso commesso dall'alunno a se stesso o ad un terzo, l'Amministrazione si surroga al personale docente nella responsabilità civile. I genitori dovranno citare, dunque l'amministrazione scolastica per ottenere il risarcimento.

Il docente rimane estraneo nel rapporto processuale, ma può successivamente essere chiamato a rispondere in "rivalsa" dinanzi alla Corte dei Conti dall'Amministrazione scolastica che sia stata

condannata al risarcimento dei danni in favore del danneggiato, in forza della sentenza del Giudice civile, nelle sole ipotesi di dolo o colpa grave, quale elemento psicologico essenziale del fatto illecito (Cass. civ., Sez Un., n. 9346/02, Cass. civ, Sez III, 2939/2005)

Il dossier prende anche un esempio pratico, di un bambino caduto dalla tromba delle scale della scuola al momento dell'uscita. Secondo la sentenza, è stata accertata la responsabilità dell'insegnante 64enne, nella misura del 20%; perciò a fronte di un risarcimento danni di 120milioni di lire, l'insegnante è stato condannato a partecipare con 24milioni. Elementi attenuanti sono stati ritenuti: l'età avanzata del docente, il suo impeccabile curriculum vitae, le condizioni economiche, il suo stato di salute, l'esuberanza degli alunni, la pericolosità oggettiva della scala, la mancanza di misure preventive da parte dell'Amministrazione.

Il D.S.
dott. Michele Cirino